



**CITTÁ DI VIBO VALENTIA**  
**SETTORE 7**  
**AMBIENTE- PROTEZIONE CIVILE-IGIENE PUBBLICA**

ORDINANZA N. 33  
DEL 13/06/2012

**OGGETTO:** allertamento per possibilità di aero-dispersione di fibre di amianto nella frazione di Piscopio.

**IL SINDACO**

**Premesso che :**

- In data 10/06/2012 alle ore 2.15, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con propria squadra interveniva in Via Comunale Giampiero della frazione di Piscopio a causa di un incendio che ha riguardato un capannone con tetto di copertura di onduline in cemento amianto;
- In data 13/06/2012 l'ASP di Vibo Valentia ha effettuato un sopralluogo dal quale è emerso che la copertura del tetto, in lastre di cemento amianto, si presentava completamente rotto, divelto ed incenerito dall'azione del fuoco;
- la rottura e il deterioramento delle lastre in cemento amianto possono aver determinato l'emissione in atmosfera di fibre di cemento amianto;
- il minerale così disperso viene trasportato dai venti anche a parecchi Km dal luogo di emissione con ricaduta al suolo e sulle acque di superficie a parecchi giorni di distanza da quando è stato liberato in fibra;
- le fibre di amianto se respirate costituiscono un notevole pericolo per la salute pubblica, determinando gravi patologie polmonari;
- la zona interessata, su cui insiste il capannone incendiatosi risulta notevolmente antropizzata;
- Considerato** che dal dato ricavato, si sta procedendo nei confronti del proprietario per l'avvio delle immediate procedure per la rimozione, messa in sicurezza del sito e dell'area o delle aree interessate dall'inquinamento da cemento amianto, attraverso la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto dei criteri di cui alla legge 257/92, del D.M. 06/09/1994 e della Legge Regionale n. 14 del

27/04/2011;

**Ritenuto** che appare indispensabile e opportuno ricordare che le fibre aeree disperse di amianto, risultano essere di dimensioni microscopiche e pertanto possono insinuarsi ovunque il vento le trasporti, depositandosi fra la polvere all'interno delle abitazioni, nei filtri degli impianti di climatizzazione, ecc.;

**Considerato** che nelle more per gli adempimenti previsti dagli artt. 3, 4, e 5, comma 1 lettera g, commi 1, 2, e, comma 3 lettera l della Legge Regionale n. 14 del 27 aprile 2011, è comunque necessario intervenire secondo il D.M. 6 settembre 1994;

**VISTO** il verbale di sopralluogo prot. n. 460/IP del 13/06/2012 del Dipartimento di Prevenzione U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia di cui al Protocollo generale di Questo Ente prot. n.29410 del 13/06/2012;

**VISTO** il verbale del Comando provinciale di Vigili del Fuoco prot. n. 3785 del 12/06/2012 pervenuto a mezzo fax il 13/06/2012 h. 14.20;

**VISTO** la nota della Prefettura di Vibo Valentia prot. 18837/12/Area 5;

**VISTO** la legge 257/92 "Norma relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

**VISTO** l'art. 12 comma 1°, del D.P.R. 08/08/1994 " Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piani di protezione , di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";

**VISTO** il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3°, e dell'art. 12, comma 2°, della citata legge 27/03/1992 n. 257;

**VISTO** la Legge Regione Calabria del 27/04/2011 n. 14 " Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto";

**VISTO** che la parte quarta del D.lgs 03/04/2006 n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** il D.M. 471 del 25/10/1999; Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 05/02/1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** Il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 29/07/2004, n. 248;

**VISTO** l’art. 844 del codice civile;

**VISTO** l’art. 674 del cod. pen. “ Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso,  cose  atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a € 206,00 “;

**CONSIDERATO** che si ritiene indispensabile e urgente, a protezione della salute pubblica dei cittadini residenti nella frazione di Piscopio, l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari, atti a limitare il possibile contatto con le fibre di amianto aero disperse attraverso l’utilizzo, in aree esterne alle proprie abitazioni, di mascherine di protezione per bocca e naso, di evitare di tenere aperti gli infissi esterni alle proprie abitazioni o attività lavorative, di usare elettrodomestici aspira polveri e simili e non scope o altri attrezzi che sollevino polvere.

**CONSIDERATO** che si ritiene indispensabile e urgente, a protezione della salute pubblica, evacuare tutte le abitazioni, le attività commerciali, le attività artigianali e quant’altro frequentato da persone entro un raggio di 50 metri dal sito interessato, ubicato in via Mesima (incrocio Via Mesima e Via Giampiero), identificato al CEU al foglio 50 particella 575 con effetto immediato e fino alla revoca della presente ordinanza, previa avvenuta certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia di non sussistenza di pericolo per la salute pubblica.

**SI RICHIEDE**, con effetto immediato, all’A.R.P.A.Cal. il monitoraggio costante della zona interessata dall’inquinamento ambientale con la verifica e l’accertamento della quantità di fibre di cemento amianto aero disperse e comunque depositate al suolo. Volendo notificare i risultati con cadenza giornaliera e fino al cessato pericolo.

## **ORDINA**

**A tutta la cittadinanza residente nella frazione di Piscopio, a protezione della salute pubblica di utilizzare, in aree esterne alle proprie abitazioni, mascherine di protezione per bocca e naso, di evitare di tenere aperti gli infissi esterni alle proprie abitazioni o attività lavorative, di usare elettrodomestici aspira polveri e simili e non scope o altri attrezzi che sollevino polvere.**

**Ordina, altresì, di evacuare tutte le abitazioni, le attività commerciali, le attività artigianali e quant’altro frequentato da persone per un raggio di 50 metri dal**

**sito interessato, ubicato in via Mesima (incrocio Via Mesima e Via Giampiero), identificato al CEU al foglio 50 particella 575 con effetto immediato e fino alla revoca della presente ordinanza previa avvenuta certificazione da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia di non sussistenza di pericolo per la salute pubblica.**

## **AVVERTE**

Che la mancata osservanza di tale divieto comporta l'applicazione di una serie di provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

La presente ordinanza immediatamente esecutiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia e dovrà inoltre, essere divulgata attraverso gli organi di stampa, trasmessa all'ASP, all'ARPACAL di Vibo Valentia, all'Ufficio Stampa, alla Polizia Municipale del Comune di Vibo Valentia, al Sig. Prefetto di Vibo Valentia, alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia Sezione Polizia Giudiziaria Ambiente e Territorio.

Gli Operatori della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare e osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 13/06/2012

**IL SINDACO**  
Nicola D'Agostino